



CORTE DEI CONTI

**UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA**

Al Ministero della Difesa
Segretariato generale della Difesa e Direzione
Nazionale degli Armamenti (SGD/DNA)
Direzione degli Armamenti Navali-
V.D.A. -11[^] Divisione -II Sezione
PEC: navarm@postacert.difesa.it

e p.c.:

All'Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Difesa
PEC: ucb-difesa.rgs@pec.mef.gov.it

Oggetto: DD n. 53 del 05/08/2020, approvativo del contratto 20560 del 30/7/2020 tra la Direzione Armamenti Navali ed Elettronica S.p.a. subappaltante al 60% a Thales Système Aéroportés SAS, per la fornitura di "In Service Support per Sistemi di Guerra Elettronica (EWS) di Nave Cavour e delle UU.NN. Classe Orizzonte".
Importo complessivo massimo di € 2.500.000,00.
(SILEA n. 45722/2020, Prot. 37533 del 06/08/20).

È pervenuto, per essere sottoposto al prescritto controllo preventivo di legittimità, il decreto indicato in oggetto, approvativo di contratto di appalto stipulato a procedura negoziata ai sensi dell'art. 18 co. 2, lettera d) del D. Lgs. n. 208/2011 DD 53, previa pubblicazione, in data 18 aprile 2019, sul sito della Direzione degli Armamenti Navali, dell'avviso di **Consultazione preliminare di mercato**, in ottemperanza alla Delibera Anac n. 950 del 13 settembre 2017, consultazione all'esito della quale non sono pervenute manifestazioni di interesse.

L'avviso della citata consultazione ha specificato che produttore/fornitore conosciuto è l'operatore economico identificato nel R.T.I. tra ELETTRONICA S.p.a. e Thales Système Aéroportés SAS, senza fare alcun cenno alla possibilità di subappaltare l'opera, onde favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, tutelando la concorrenza.

Nella **Relazione preliminare/determinazione a contrarre n. 28 del 5 luglio 2019**, l'amministrazione ha precisato -al punto 2- che "La presente impresa rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs 15 novembre 2011, n. 208 e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, le disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D. Lgs. 50/2016.



CORTE DEI CONTI

La procedura individuata e i criteri per la selezione dell'operatore economico è la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando con il costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (R.T.I.) composto dalle Società ELETTRONICA S.p.A. (mandataria) e THALES S.A. SAS (mandante), ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera d) del D. Lgs. 20812011, in quanto tali Società hanno progettato, realizzato e fornito i sistemi elettronici che necessitano delle prestazioni di cui al paragrafo precedente.

Tale scelta è motivata dal fatto che le impostazioni tecniche, le migliorie e le capacità da implementare sui sistemi di Guerra Elettronica realizzati da tali Società possono essere assicurate solo da chi ne detiene il progetto costruttivo.

Esistono quindi dei motivi di natura tecnica che vincolano la scelta del contraente a tale R.T.I. non sussistendo ragionevoli soluzioni alternative. Le Società ELETTRONICA S.p.A. e THALES S.A. SAS sono pertanto le uniche che possiedono la necessaria conoscenza dei sistemi di Guerra Elettronica suindicati e sono le sole in grado di eseguire la fornitura in argomento con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti.”

Ha poi stabilito, alla lett. g) del punto 5, che “Non è previsto il subappalto”.

Nella Richiesta di offerta n.20992 del 2 agosto 2019, la Stazione Appaltante ha ribadito, alla lettera b) dell'art.3, che “Non è previsto il subappalto”.

Nella successiva Variante n. 1 del 29 luglio 2020 alla citata Relazione preliminare/DAC l'Amministrazione, cambiando diametralmente prospettiva ha stabilito che: “Nella fase preliminare di negoziazione del divenendo contratto ISS EWS, le Società coinvolte avevano espresso intenzione di sottoscrivere il contratto attraverso un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.);

In data 04.12.2019, la Società Elettronica S.p.A., con la lettera prot. 19/2680/PI/GZ/GP/RM, ha presentato offerta ufficiale come Prime Contractor per la fornitura in oggetto, individuando la Società Thales DMS France SAS quale Sub-Contractor, anziché come mandataria e mandante del costituendo RTI;

La suddivisione delle attività tra le due Società nell'ambito del precitato contratto prevede un 40% circa a favore di Elettronica S.p.A. e il restante 60% a carico di THALES DMS France SAS (in regime di subappalto);

L'affidamento in subappalto di una quota superiore al 40% è giustificabile, a fronte di quanto asserito nella Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-63/18 in data 26 settembre 2019, in quanto la quota di produzione della società THALES DMS France SAS, rappresentata principalmente dalla componente di intercettazione ed elaborazione del sistema (c.d. parte passiva) costituisce circa il 60% del valore dei sistemi EWS in parola;

La variante di impostazione contrattuale, da R.T.I. a Prime/Sub Contractor, è stata richiesta da parte dei contraenti durante la negoziazione contrattuale.

Il cambiamento richiesto non comporta varianti da un punto di vista tecnico, in particolare in termini di scopo di fornitura, mentre agevola la futura gestione contrattuale da parte dell'AD, che avrà come interlocutore unico il Prime Contractor, su cui ricadranno anche gli oneri e i rischi del Sub Contractor. Si ritiene pertanto che la modifica richiesta possa essere accettata da parte dell'Amministrazione Difesa”.

Ed ha modificato conseguentemente la dicitura in tema di subappalto nella seguente. “È ammesso il subappalto in conformità alla vigente normativa di derivazione comunitaria, interpretata in accordo con gli orientamenti della giurisprudenza della Corte di giustizia della Unione Europea”.



CORTE DEI CONTI

Si è quindi addivenuti, in data 30 luglio 2020, alla stipulazione del contratto, il cui art. 1 prevede che. *“Per l’esecuzione del presente contratto, poiché l’appalto rientra nelle ipotesi contemplate dal D. Lgs 208/2011 “Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza”, valgono le condizioni fissate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.49 “Regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa in materia di lavori, servizi e 4 forniture militari” e, per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.P.R. 15.11.2012 n. 236 “Regolamento per gli appalti della difesa”, nonché del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Codice dei contratti pubblici”, ove non derogate e compatibili con le norme di cui sopra e con le clausole contrattuali. La citata normativa, benché non allegata al presente contratto, ai sensi dell’art.99 del R.C.G.S., ne costituisce parte integrante”.*

L’art. 9 del contratto prevede che *“È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e delle disposizioni in materia emanate dalla Corte di Giustizia della Unione Europea con la sentenza emessa il 26/9/2019 nella causa C63/18”.*

Ciò premesso, si rileva che la percentuale di subappalto autorizzata nella specie dalla Stazione Appaltante non pare conforme né al limite previsto dalla normativa nazionale generale di cui all’art. 105, comma 2, codice contratti, prevedente il 30% dell’importo complessivo del contratto di appalto, provvisoriamente elevato sino al 31/12/2020 al 40% dall’art.1, comma 18, del D. L. n. 32/2019 (c.d. *“sblocca cantieri”*), convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, né al limite del 30% previsto come massimo dalla norma speciale vigente in materia di appalti del settore difesa dettata dall’art. 27, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 2011, n.208.

Non pare, inoltre, tutelata adeguatamente la concorrenza tra le imprese, soprattutto di medie e piccole dimensioni, considerato che la Consultazione Preliminare non conteneva alcun cenno alla possibilità di subappaltare la fornitura e tanto meno nella misura del 60%, poi prevista nella Prima Variante alla Relazione Preliminare/DAC, quando oramai era già stato individuato come unico operatore economico disponibile sul mercato il costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (R.T.I.) composto dalle Società ELETTRONICA S.p.A. (mandataria) e THALES S.A. SAS (mandante).

In tale Variante 1, la Stazione Appaltante ha ritenuto di modificare lo schema negoziale da contrattazione con un R.T.I. in Subappalto, prevedendo la stipulazione con la Società Elettronica S.p.A., come Prime Contractor ed individuando quale Sub-Contractor al 60% la Società Thales DMS France SAS, impresa di cui non è dato comprendere l’eventuale coincidenza o meno con la THALES S.A. SAS individuata nella Relazione Preliminare e nella Richiesta di Offerta.

Nell’occasione, si richiede certificazione Anac riguardante i requisiti dell’art. 80 del d. lgs. 50/2016, ad integrazione dell’autocertificazione versata in atti, dalla quale non è dato evincere l’assenza di iscrizioni pregiudizievoli.

Si trattiene, pertanto, il decreto, in attesa dei chiarimenti richiesti, unitamente ad ogni ulteriore elemento ritenuto utile alla valutazione dell’atto, avvertendosi che, ferma la facoltà dell’Amministrazione di ritirare il provvedimento in sede di autotutela, decorsi 30 giorni dal presente rilievo, si procederà comunque allo stato degli atti, in ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 27, comma 1, della L. n. 340 del 2000.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Francesco TARGIA

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
Rosalba DI GIULIO



CORTE DEI CONTI



Ministero della Difesa

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE ARMAMENTI NAVALI
V.D.A. -11^a DIVISIONE 2[^] sez**

IL DIRETTORE

**T 1642
SMART CIG Z5B2948699**

D.D. n. 53

- VISTI** i RR.DD. 18/11/1923 n. 2440 e 23/05/1924 n. 827 e successive modifiche;
- VISTO** il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
- VISTO** il D. Lgs. 15/11/2011 n. 208;
- VISTO** il D.P.R. 15/11/2012 n. 236;
- VISTO** il D.P.R. 13/03/2013 n.49;
- VISTO** il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 29 gennaio 2020 con il quale il Ministro della Difesa ha approvato la “Direttiva Generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2020”, ripartendo gli stanziamenti iscritti nei capitoli del bilancio di previsione della spesa dell’Amministrazione Difesa;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. SGD/004 del 31 gennaio 2020 con il quale il Segretario Generale della Difesa/DNA ha attribuito ai titolari degli Uffici di livello dirigenziale dell’area tecnico-amministrativa e delle unità organizzative dello stesso Segretariato la gestione delle risorse finanziarie iscritte nei capitoli del C.R.A. Segretariato Generale;
- VISTI** il foglio M_D MCOMLOG 0010519 del 19 aprile 2019, e la successiva integrazione prot. M_D MCOMLOG 0005507 in data 24 febbraio 2020, con i quali il Comando Logistico della Marina Militare, nell’ambito del programma di “Ammodemamenti Minori delle Linee Operative e Sostegno alle linee navali”, al fine di perseguire le attività di Supporto Logistico alle Unità Classe Orizzonte e Cavour, ha conferito mandato a NAVARM per l’acquisizione delle prestazioni per il mantenimento in efficienza dei Sistemi di Guerra Elettronica (EWS), mediante l’ammodemamento continuo degli impianti e il supporto di ingegneria logistica;
- CONSIDERATO** che allo scopo di verificare l’infungibilità delle prestazioni da acquisire, ed in ottemperanza alla Delibera numero 950 del 13 settembre 2017 emessa dall’ANAC, è stato pubblicato in data 18 aprile 2019, sul sito della Direzione degli Armamenti Navali, l’avviso di consultazione preliminare di mercato per l’acquisizione di beni/servizi infungibili/esclusivi;
- CONSIDERATO** che in esito alla predetta pubblicazione non sono pervenute dichiarazioni di interesse;
- CONSIDERATO** che le Società ELETTRONICA S.p.A. (Prime Contractor) e THALES DMS France SAS (Sub-Contractor), avendo progettato, realizzato e fornito i Sistemi

- di Guerra Elettronica (EWS) che necessitano delle prestazioni in acquisizione, risultano essere le uniche in possesso delle capacità e delle conoscenze specialistiche necessarie per l'esecuzione della fornitura con il grado di perfezione tecnica richiesta, e che, pertanto, risulta esperibile, ai sensi dell'art.18 comma 2 lettera d, del D. Lgs. 15/11/2011 n. 208, il ricorso alla procedura negoziata; la determinazione a contrarre n. 28 in data 5 luglio 2019 e la successiva variante n.1;
- VISTA** la richiesta di offerta avanzata da NAVARM 9^ Divisione con la lettera prot. M_D GNAV REG2019 0020992 in data 2 agosto 2019;
- VISTA** la lettera 19/2680/PI/GZ/GP/RM in data 4 dicembre 2019, con la quale la Società ELETTRONICA S.p.A. in qualità di Prime Contractor ha offerto la fornitura dei lotti 1 e 2, di cui alla richiesta dell'A.D., al prezzo complessivo di € 2.026.713,87, unitamente ad una puntuale quotazione in riferimento alle parti di ricambio ordinabili, costituenti il lotto 3 della richiesta stessa;
- VISTA** il fg n. 20/577/PI/GZ/RP/RM in data 4 marzo 2020 integrativo dell'offerta;
- VISTO** il Verbale di analisi tecnico-economica n. 25 in data 8 aprile 2020, dal quale si evince che l'A.D. ha riconosciuto congruo e quindi accettabile il prezzo complessivo massimo di € 2.500.000,00, definendo in dettaglio i prezzi di ciascun lotto;
- VISTA** la lettera prot. 20/1156/PI/GZ/RP/AC in data 4 maggio 2020 con la quale la Società ha accettato i prezzi congruiti dall'A.D.;
- VISTA** la richiesta di informazione antimafia relativa alla Società ELETTRONICA S.p.A. inviata con prot. PR_RMUTG_Ingresso_0291061_ in data 26 luglio 2019, mediante posta elettronica certificata, alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), così come previsto dall'Art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- CONSIDERATO** che è infruttuosamente decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione della succitata richiesta e che, pertanto, ai sensi dell'art. art. 92, comma 3 del succitato D. Lgs., l'Amministrazione può procedere alla stipula anche in assenza delle informazioni prefettizie;
- CONSIDERATO** che la Società, essendo in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 9100:2016, è autorizzata a presentare, ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, una cauzione pari al 5% dell'importo contrattuale;
- VISTA** la polizza fideiussoria n. 2296696 di € 125.000,00, rilasciata dalla COFACE – Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. – Rappresentanza per l'Italia - Milano, in data 22 luglio 2020, pari al 5% dell'importo massimo contrattuale, a garanzia degli obblighi assunti dalla Società;
- VISTO** il contratto n 20560 di rep. in data 30 luglio 2020, stipulato la Società ELETTRONICA S.p.A. con sede legale in Roma, per la fornitura di "In Service Support per Sistemi EWS di Nave Cavour e delle UU.NN. Classe Orizzonte", per l'importo complessivo massimo di € 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00);
- ACCERTATO** che è disponibile in bilancio la somma necessaria alle spese di registrazione;
- VISTO** il Modello B/MARISTAT INV protocollo UPGF/00469/I in data 9 luglio 2020 che ha disposto la copertura finanziaria per l'importo di € 500.000,00 per il corrente E.F., e di € 1.100.000,00 ed € 900.000,00 rispettivamente per gli EE.FF. 2021 e 2022;
- CONSIDERATO** che l'acquisizione delle parti di ricambio, oggetto del lotto 3 del contratto, comportano variazione in aumento del patrimonio dello Stato pari al valore dei materiali stessi;

CONSIDERATO che le cessioni e prestazioni, oggetto del presente contratto non sono soggette ad I.V.A., ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1 del D.P.R. 633/1972, in quanto riferite a beni destinati a bordo di Unità Navali,

DECRETA

Il contratto di cui alla premessa è approvato.

La spesa complessiva massima di € 2.500.000/00 (euro duemilionicinquecentomila/00) è imputata al capitolo 7120/40 del Bilancio dello Stato (Centro di Responsabilità n.3, macroaggregato 21.1.9) e, in forza della valutazione fatta, delle tempistiche di esecuzione contrattuale e della esigibilità degli obblighi di pagamento che ne deriveranno, è ripartita come segue:

E.F. 2020: € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00)

E.F. 2021: € 1.100.000,00 (euro unmilionecentomila/00)

E.F. 2022: € 900.000,00 (euro novecentomila/00)

Il presente decreto sarà inviato contestualmente agli organi di controllo per la prescritta registrazione.

Roma,

p. IL DIRETTORE
Amm. Isp. Capo Massimo GUMA a.p.l.

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dirig. Dott. Emanuele COLETTI